



INTESA

per l'amicizia e la collaborazione

tra

la Regione del Veneto

(Repubblica Italiana)

e

la Contea di Nyeri

(Repubblica del Kenya)

La presente Intesa, volta a promuovere i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Regione del Veneto (Repubblica Italiana) e la Contea di Nyeri (Repubblica del Kenya) (di seguito denominate "Parti") al fine di rafforzare i rapporti e favorire lo sviluppo reciproco attraverso un'ampia attività di collaborazione, stabilisce quanto segue.

1. Le Parti, in conformità a quanto disposto dalle leggi della Repubblica Italiana (in particolare la legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2) e della Regione del Veneto, nonché dalle leggi della Repubblica del Kenya e della Contea di Nyeri, e nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea, si impegnano a promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e ad intensificare la collaborazione nei settori di reciproco interesse.
2. Le Parti promuoveranno i reciproci rapporti, al fine di creare legami più solidi tra istituzioni di ricerca ed istruzione, università, nel rispetto della loro autonomia, organizzazioni economiche, per favorire azioni di interscambio in vari settori tra cui quello dell'amministrazione pubblica, del commercio e dell'economia, della scienza e tecnologia, delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia e dello sviluppo delle produzioni energetiche rinnovabili, del sistema sanitario, dell'agricoltura e selvicoltura, del turismo, dello sport, della formazione ed istruzione, della gestione delle risorse idriche, nonché della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate in conformità a quanto disposto dai rispettivi Piani Nazionali di Promozione e per la Regione del Veneto nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con gli indirizzi programmatici stabiliti a livello centrale.
3. Le Parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.
4. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione da parte di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni nei rispettivi territori, dandone anticipata comunicazione.
5. Le Parti si potranno riunire annualmente, a rotazione nei due Paesi, allo scopo di promuovere



le azioni di collaborazione. I rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e le rappresentanze diplomatiche italiane e keniate territorialmente competenti saranno informate in merito alle azioni di attuazione della presente Intesa.

6. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle loro rispettive normative, a sostenere le attività previste in applicazione della presente Intesa sia attraverso fondi propri sia mediante contributi che si rendano disponibili nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea e di altre fonti di finanziamento internazionali, senza generare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

7. Le Parti previo mutuo consenso – e da parte italiana in osservanza di quanto disposto all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 – potranno introdurre emendamenti alla presente Intesa, che costituiranno parte integrante della medesima e seguiranno procedure analoghe a quelle adottate per l'approvazione della presente Intesa.

8. La presente Intesa acquista efficacia nella data della sua firma, salvo eventuali adempimenti previsti dalle normative delle Parti, che saranno opportunamente comunicati. L'intesa ha una durata di cinque anni, tacitamente rinnovati per altri cinque anni, qualora nessuna delle Parti decida di risolvere l'Intesa per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale prevista.

Fatto a il in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la
Regione del Veneto
(Repubblica Italiana)

Per la
Contea di Nyeri
(Repubblica del Kenya)

